



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 7 dicembre 2020

## UIF: Illeciti tributari e evasione fiscale sotto osservazione

*Aggiornati gli indicatori di anomalia.*

La **UIF** (**Unità di Informazione Finanziaria**) presso la Banca d'Italia con la Comunicazione del 10 novembre 2020 fornisce un aggiornamento in tema di antiriciclaggio ed una serie di comportamenti anomali che possono tenere i clienti che potrebbero dal luogo all'obbligo di **SOS** (**Segnalazione di Operazione Sospetta**).

### Gli schemi di anomalia segnalati dall'UIF riguardano in particolare:

utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;

frodi sull'IVA intracomunitaria;

frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale;

cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi (ora aggiunto).

L'UIF ricorda che non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti gli elementi descritti nello schema operativo dall'altro, la mera ricorrenza di un singolo elemento non è di per sé motivo sufficiente per procedere alla segnalazione. Le circostanze soggettive e oggettive devono ricondurre ad un'ipotesi di illecito fiscale.

Vediamo con maggior dettaglio.

#### **A. UTILIZZO O EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI**

Nella realizzazione dei fenomeni fraudolenti sono solitamente coinvolte società costituite allo scopo specifico di emettere fatture non corrispondenti a operazioni effettive, prive di dipendenti e di una reale struttura operativa e che non provvedono al versamento delle imposte dovute (cd. cartiere).

I settori imprenditoriali ritenuti maggiormente a rischio sono i seguenti: edile, commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari, trasporto su strada,

carburanti, logistica, metalli preziosi, pulizia e manutenzione, materiali ferrosi, attività di consulenza e pubblicitarie.

**Da un punto di vista soggettivo** la rilevanza si manifesta, ad esempio, verso imprese di recente costituzione o che riprendono le operazioni dopo un periodo di inattività (ad esempio imprese che presentano bilanci tardivamente), verso imprese con forme giuridiche flessibili e semplici, imprese che cessano improvvisamente o permangono troppo a lungo nello stato di liquidazione, imprese domiciliate verso prestatori di domiciliazione, imprese con frequenti variazioni nella compagine societaria, imprese con amministratori o soci con dubbio profilo reputazionale, imprese con oggetti ampi ed eterogenei, imprese i cui amministratori sembrano meri prestanome, imprese che instaurano rapporti in successione presso il medesimo punto operativo o la presenza di soggetti muniti di delega ad operare ampia.

**Da un punto di vista oggettivo**, imprese con sostanziale pareggio delle movimentazioni, caratterizzate da sistematici prelievi di contante o trasferimenti a beneficiari ricorrenti, con causali generiche di natura commerciale, documentazione di dubbia autenticità, pagamenti di fatture con modalità non tracciabili, sistematica coincidenza della data di regolamento della fattura e della data di emissione della stessa.

## **B. FRODI SULL'IVA INTRACOMUNITARIA**

Il fenomeno della frode sull'IVA intracomunitaria è strettamente collegato alle frodi fiscali descritte nello schema di cui all'allegato A; si tratta, infatti, di fenomeni complementari che possono rappresentare distinte fasi di un complesso unitario di condotte illecite.

La frode sull'IVA intracomunitaria è realizzata con il coinvolgimento di entità spesso prive di effettiva organizzazione o consistenza economica (cd. missing trader), costituite ad hoc, solitamente in ordinamenti caratterizzati da una regolamentazione più flessibile e controlli meno rigidi, e poste in liquidazione o cessate poco tempo dopo la costituzione.

Tali entità (le cd. cartiere) - sfruttando il principio secondo cui negli scambi intracomunitari l'IVA è applicata nello Stato di destinazione dei beni - provvedono agli acquisti di beni da un soggetto residente in un diverso Paese europeo senza applicazione dell'imposta e, successivamente, li rivendono a un altro operatore nazionale. Tale cessione avviene a prezzi più bassi rispetto a quelli medi di mercato ed è correlata alla condotta della cartiera cedente che non effettua il versamento dell'IVA addebitata al cessionario, con grave pregiudizio sia delle ragioni erariali sia della concorrenza.

La frode descritta può articolarsi anche in modo più complesso, in quanto i beni che sono stati oggetto di un acquisto intracomunitario, oltre a confluire nel mercato nazionale, possono, dopo diversi passaggi, essere rivenduti al primo cedente residente in uno Stato UE, seguendo uno schema circolare ("frode carosello"): in questo caso il vantaggio illecito, può consistere anche nella formazione di una posizione creditoria ai fini IVA in capo all'operatore economico che rivende all'estero, per effetto del trattamento di non

imponibilità correlato alle cessioni intracomunitarie.

**Da un punto di vista soggettivo** la rilevanza si manifesta, sostanzialmente come sub A..

**Da un punto di vista oggettivo**, vorticosa movimentazione caratterizzata da flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo, movimentazione caratterizzata da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati, accrediti di assegni o bonifici di importo ingente disposti da imprese nazionali, ai quali fanno seguito trasferimenti verso l'estero, utilizzo anomalo di carte di pagamento per importo, frequenza e/o modalità delle operazioni di ricarica e/o prelevamento, flussi in entrata seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente giustificazione commerciale, giri e trasferimento di fondi per importi significativi, cessioni di beni a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, acquisti di beni e/o servizi da fornitori nazionali, senza addebito dell'IVA da parte del cedente o prestatore, da parte di soggetti che si qualificano come esportatori abituali, sulla base di false dichiarazioni d'intento.

## **C. FRODI FISCALI INTERNAZIONALI E ALTRE FORME DI EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE**

Nel settore dell'imposizione diretta, gli illeciti connessi con il trasferimento e la detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero nonché con il trasferimento della residenza all'estero sono finalizzati alla sottrazione di base imponibile domestica attraverso lo sfruttamento delle differenze esistenti tra gli ordinamenti fiscali nazionali.

Il trasferimento fittizio della residenza in Paesi con regimi fiscali più favorevoli consente di beneficiare indebitamente, con riferimento ai redditi di fonte estera, di una tassazione minore rispetto a quella applicabile in Italia.

Tali illeciti sono spesso realizzati con il coinvolgimento di cd. "shell company" o di società interposte (cd. "conduit company"), prive di un'effettiva struttura organizzativa idonea all'esercizio di un'attività economica, la cui presenza è giustificata unicamente dal conseguimento, per il tramite delle stesse, di un vantaggio fiscale.

Inoltre, il trasferimento di risorse finanziarie all'estero può avvenire attraverso strumenti e forme di investimento complessi e innovativi, con caratteristiche idonee a occultare o a ostacolare la riconducibilità di tali risorse al titolare effettivo delle medesime.

**Da un punto di vista soggettivo** la rilevanza si manifesta, sostanzialmente in soggetti con residenza o sede all'estero, soprattutto se trasferita di recente, soggetti non residenti che hanno in Italia il proprio centro di interessi, imprese estere controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia, o anche con patrimonio è investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio. imprese estere, specie se partecipate anche indirettamente da soggetti residenti in Italia, prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, con mezzi patrimoniali limitati, società caratterizzate da strutture partecipative complesse, enti e istituti giuridici di varia natura (ad esempio trust, fondazioni, fiduciarie,

international business company), costituiti in giurisdizioni diverse da quella di residenza dei titolari effettivi delle predette entità.

**Da un punto di vista oggettivo**, rapporti intestati a persone fisiche residenti all'estero, con operatività significativa con controparti residenti in Italia, rapporti intestati a imprese estere, con operatività che attesta la disponibilità di locali o di personale sul territorio nazionale, rapporti utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l'estero, trasferimenti di disponibilità all'estero, specie se in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico o in giurisdizioni opache e/o non cooperative, richiesta di chiusura di rapporti con contestuale trasferimento dei saldi all'estero, attività finanziarie e investimenti esteri, formalmente intestati a società fiduciarie estere o ad altri enti interposti, operazioni di acquisto o cessione di beni o servizi a prezzo non congruo rispetto al valore normale di mercato, flussi connessi a investimenti di capitale o a rapporti di finanziamento in essere con soggetti non residenti, flussi connessi a operazioni di vendita di oggetti preziosi e di opere d'arte, detenuti all'estero in assenza di documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.

#### **D. OPERATIVITÀ CONNESSA CON LA CESSIONE DI CREDITI FISCALI FITIZI E ALTRI INDEBITI UTILIZZI**

La cessione dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria consente di ottenere liquidità in tempi ridotti rispetto a quelli necessari per l'erogazione del relativo rimborso.

Le cessioni possono essere oggetto di condotte fraudolente, connesse alla natura fittizia dei crediti ceduti e all'indebita compensazione degli stessi con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dalle imprese cessionarie.

In alcuni casi, al fine di eludere i controlli fiscali, i trasferimenti di crediti fittizi avvengono attraverso cessioni o conferimenti di aziende o di relativi rami delle stesse costituiti prevalentemente da crediti fiscali. Talvolta, il credito fittizio viene utilizzato per il conferimento di capitale in società di nuova costituzione.

In genere, il corrispettivo della cessione è notevolmente inferiore al valore nominale dei crediti e il relativo pagamento è regolato con modalità particolarmente vantaggiose per i cessionari.

Dalla prassi emergono anche casi in cui le imprese titolari di crediti fittizi assumono, a titolo oneroso, l'obbligo di pagare i debiti tributari, oneri contributivi e premi di altri soggetti, provvedendo a estinguere i debiti accollati mediante compensazione con i predetti crediti.

Sotto il profilo soggettivo le imprese cedenti o accollanti presentano spesso un oggetto sociale ampio ed eterogeneo, mentre le imprese cessionarie o accollate operano prevalentemente, anche sotto forma di cooperative consorziate, in settori di attività ad alta intensità di manodopera, con la presenza di elevati debiti erariali e contributivi. È

inoltre frequente il coinvolgimento di figure professionali diverse che, talvolta, conseguono commissioni sproporzionate per i servizi prestati.

**Da un punto di vista soggettivo** imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività, oppure con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità o che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione, o prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva e con frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o amministrativa, o della sede sociale.

Imprese che cessano improvvisamente o con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome o che abbiano un profilo di dubbia reputazione, imprese che partecipano a più atti di cessione di crediti fiscali, che partecipano a più operazioni di accollo di debiti fiscali in qualità di accollanti o di accollate; con coincidenza di sede legale e di legali rappresentanti delle società coinvolte, titolari di crediti fiscali di entità rilevante, non coerenti con il tipo di attività esercitata, imprese coinvolte nella cessione di crediti fiscali o nell'accollo di debiti tributari, la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (VAT Information Exchange System –VIES).

**Da un punto di vista oggettivo**, movimentazione caratterizzata da accrediti di bonifici di importo ingente disposti da imprese nazionali, anche riconducibili ai medesimi soggetti, ai quali fanno seguito trasferimenti verso l'estero, al fine di generare il fittizio credito fiscale, rapporti alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo di contratti di accollo/cessioni di debiti/crediti fiscali, stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d'azienda aventi ad oggetto in via sostanzialmente esclusiva crediti fiscali, apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito ad opera di un professionista diverso da chi si occupa di trasmettere il modello dichiarativo, presentazione di plurime dichiarazioni fiscali, correttive o integrative, relative al medesimo periodo d'imposta, ricorrenza del medesimo professionista in più operazioni di cessione di crediti o accollo di debiti riferiti a soggetti diversi, prezzo di cessione del credito fiscale notevolmente inferiore al valore nominale del credito stesso, modalità di regolamento della cessione particolarmente vantaggiose per la società acquirente, utilizzi del corrispettivo della cessione o dell'accollo per eseguire bonifici verso l'estero o in favore di parenti e congiunti, omissione degli adempimenti prescritti dalla normativa che disciplina la cedibilità dei crediti fiscali, il cui mancato rispetto ostacola l'attivazione di specifici controlli dell'Amministrazione finanziaria.

Gli obblighi di segnalazione di SOS risalgono agli **articoli 35 a 41 del D.Lgs. 231/2007**.

I professionisti inviano senza ritardo alla UIF, una SOS quando:

- sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate **operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo** o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;
- verificano il **ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante**, anche se per importi al di sotto del limite vigente tempo per tempo.

La **segnalazione alla UIF** (anche tramite il portale del CNDCEC) è svolta con modalità che ne assicurano l'anonimato e si ricorda è esclusa per le informazioni che i professionisti ricevono o ottengono nel corso dell'esame della posizione giuridica/dell'espletamento dei compiti di difesa/di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento.

